

## Le procedure di ristrutturazione dei debiti

di [Maria Benedetto](#)

Pubblicato il 30 giugno 2021

La vigente normativa definisce la crisi da sovraindebitamento come: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi.

Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano, definito, appunto, *“Piano del consumatore”* da sottoporre al Giudice ai fini dell’omologazione.

**Contenuto disponibile esclusivamente agli utenti abbonati.**

**Che aspetti? [Abbonati ora](#) !**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l